



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N . 167**

**DEL 06/03/2020**

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott. Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

**OGGETTO: convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Ferrara per l'inserimento della U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica nella rete formativa della relativa Scuola di Specializzazione di area sanitaria in Genetica Medica ad accesso riservato ai non medici.**

**NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Ferrara per l'inserimento della U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica nella rete formativa della relativa Scuola di Specializzazione di area sanitaria in Genetica Medica ad accesso riservato ai non medici.**

---

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico  
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo  
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario  
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta  
Il Direttore Generale  
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che:

- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., istituito con L.R. n. 22 del 22.12.2005 essendo istituzionalmente preposto, da un lato, a realizzare alti livelli di cura ed assistenza sanitaria, e dall'altro, a perseguire finalità di ricerca scientifica secondo standard di eccellenza tanto nel campo biomedico quanto in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, e, a quest'ultimo scopo, realizza rapporti di stretta collaborazione con enti di formazione in generale e con le Università in particolare fornendo opportunità agli studenti di svolgere preziose esperienze formative presso le sue articolazioni e strutture;
- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., secondo la prescrizione contenuta nell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 16.10.2003 n. 288 recante "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42 comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3", pone in essere misure idonee a realizzare forme di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, ed in particolare con le Università, avvalendosi, a tale scopo, delle reti di cui all'articolo 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le ricerche pertinenti;

Visto che:

- ✓ l'Università degli Studi di Ferrara, con decreto rettorale 603 del 28.04.2017, ha istituito la Scuola di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai non medici, a norma del decreto interministeriale n. 716 del 16.09.2016 recante disciplina di riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai non medici;

Considerato che

- ✓ in data 11 dicembre 2019, con nota prot. 22259 l'Università degli Studi di Ferrara ha comunicato la volontà della Scuola di Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto in Genetica Medica, di stipulare una convenzione con l'Istituto Oncologico Veneto allo scopo

di inserire nella propria rete formativa la U.O.C. di Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica,;

- ✓ l'articolo 2 della proposta di convenzione allegata alla predetta richiesta richiama l'Allegato A al medesimo accordo nel quale vengono specificate le strutture e le attrezzature che l'Istituto Oncologico Veneto mette a disposizione al fine di realizzare il rapporto di collaborazione;
- ✓ il comma successivo dell'articolo 2 sancisce l'obbligo in capo agli specializzandi di rispettare le norme di condotta previste dal Codice di Comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto;
- ✓ il Direttore della U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica ha all'uopo redatto il documento di cui all'Allegato A dell'articolo 2 della convenzione;

Richiamati:

- ✓ il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università;
- ✓ il Decreto Interministeriale n. 716 del 16.09.2016 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici” che individua le tipologie, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi a cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.;

Rilevato che:

- ✓ la definizione degli standard e dei requisiti minimi è demandata all'emanazione di un decreto ministeriale ad hoc che non è stato ancora adottato;

Preso atto che la convenzione avrà validità dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 4 anni eventualmente prorogabili;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore della U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica, per le parti di rispettiva competenza;

Il Responsabile proponente

SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

Tutto ciò premesso, si propone l'approvazione della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., nel testo dell'accordo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 288/2003;

**VISTE** le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

**VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

**VISTI** il Decreto Interministeriale 16 settembre 20016 n.716;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico, per quanto di loro rispettiva competenza;

**VISTO** il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

### **DELIBERA**

1. di approvare e sottoscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Ferrara per l'inserimento della U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica nella rete formativa della relativa Scuola di Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto in Genetica Medica, con validità dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 4 anni eventualmente prorogabili, con le modalità indicate nella convenzione allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la U.O.C. Affari Generali, la U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica e il Servizio di Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti di rispettiva competenza, conseguenti al presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale  
**F.to – Dott. Giorgio Roberti -**

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

---

### CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

---

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° \_\_\_\_\_ fogli.  
Padova, li

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e**  
**Sperimentazioni Cliniche**



**Regione del Veneto**  
**Istituto Oncologico Veneto**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
UOC Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica



REGIONE DEL VENETO



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA E  
IOV – ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
PER L'INSERIMENTO DELLA U.O. COMPLESSA DI IMMUNOLOGIA E  
DIAGNOSTICA MOLECOLARE ONCOLOGICA  
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:  
GENETICA MEDICA (Area Sanitaria ad Accesso Misto)  
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE

#### ALLEGATO A

La U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica è situata all'interno della sede IOV in via Gattamelata, è dotata di 28 laboratori (laboratori dedicati a specifiche attività, stanze strumenti comuni), per attività di diagnostica e di ricerca in:

- Virologia oncologica (con BL3 e BL2)
- Oncologia molecolare (con BL2)
- Genetica molecolare
- Immunologia dei tumori e immunoterapia (con stabulario dotato di BL3 e laboratorio per uso di radioisotopi).

Nell'UOC viene svolta un'ampia e significativa attività in ambito di biologia molecolare:

- analisi genetiche ed epigenetiche per diagnosi, prognosi e risposta alla terapia nei tumori solidi (eseguite su diverse tipologie di campione biologico, compresa la biopsia liquida)
- identificazione di mutazioni germinali in geni responsabili di forme eredo-familiari (viene garantita la consulenza genetica pre- e post-test ai pazienti e ai familiari, con possibilità per questi ultimi di effettuare il test mutazionale)
- analisi dell'instabilità dei microsatelliti nella selezione di pazienti da sottoporre a trattamento immunoterapico
- analisi citogenetica, analisi FISH e analisi molecolari per diagnosi, prognosi e monitoraggio della terapia nelle neoplasie ematologiche
- analisi di virologia oncologica per screening, triage, diagnosi, follow-up e monitoraggio terapia
- analisi di farmacogenetica per risposta a specifici farmaci antitumorali

La qualità delle analisi sopra indicate è monitorata e garantita attraverso l'utilizzo di controlli di qualità interna e la partecipazione a programmi di valutazione esterna di qualità (VEQ) nazionali e

internazionali, con inserimento nella rete di laboratori LabNet GIMEMA (CML, JAK, AML) per le analisi di oncoematologia.

Il personale operante nell'UOC è costituito da personale IOV e da personale universitario in convenzione (Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche – DiSCOG), che svolgono attività di ricerca di base e traslazionale nell'ambito di progetti mono- e multi-centrici.

Le principali attrezzature in dotazione sono:

- Sistema di sequenziamento di nuova generazione (NGS)
- Sistema per sequenziamento Sanger
- Sistemi automatizzati per real-time PCR
- Sistema per Droplet Digital PCR
- Sistema di pirosequenziamento
- Sistema per microdissezione laser
- Cell sorter
- Citofluorimetri (compreso il modello XL 4 colori con flowcenter)
- Apparato per imaging in bioluminescenza in vivo per piccoli animali



**Dott.ssa Annarosa Del Mistro**  
**Responsabile ff**  
**Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica**



**Regione del Veneto**  
**Istituto Oncologico Veneto**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

[Data] \_\_\_\_\_

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra

[nome e cognome del destinatario]

**Oggetto: autorizzazione al trattamento dei dati personali sotto l'autorità del titolare<sup>1</sup>.**

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, in qualità di titolare del trattamento di dati personali (di seguito "IOV"), ossia quale soggetto che determina le finalità e i mezzi dei trattamenti di dati personali effettuati, è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Sotto il profilo organizzativo, IOV ritiene di dover individuare ciascuno dei collaboratori che, a vario titolo, è autorizzato a svolgere operazioni di trattamento sotto la propria autorità.

Con la presente, Lei è pertanto autorizzato ad accedere ai dati personali necessari per lo svolgimento degli incarichi che Le sono affidati nell'ambito dell'area/ufficio a cui è assegnato e a svolgere le operazioni di trattamento su tali dati nei limiti di quanto necessario ai fini dello svolgimento dei suddetti incarichi.

Conseguentemente, Lei è tenuto a seguire le istruzioni impartite da IOV, contenute in documenti aziendali e/o comunicate direttamente dal legale rappresentante, dal delegato privacy eventualmente nominato o dal responsabile dell'area/ufficio a cui è assegnato.

Fermo quanto sopra, nell'effettuare operazioni di trattamento dei dati Lei dovrà conformarsi ai seguenti principi generali:

- il trattamento di dati personali può essere svolto soltanto per le finalità e con le modalità strettamente correlate allo svolgimento delle attività affidate nell'ambito dell'area/ufficio di riferimento e secondo le prassi seguite da IOV;
- è consentito l'accesso ai soli dati personali strettamente necessari all'esecuzione delle predette attività;
- è necessario verificare che i dati trattati siano esatti e completi e procedere, se necessario, alla loro correzione o al loro aggiornamento, controllando altresì che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle attività svolte ed ai compiti assegnati;
- è necessario osservare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, per quanto di propria competenza, applicando le istruzioni impartite da IOV e la modulistica eventualmente messa a disposizione;
- è necessario mantenere e garantire la riservatezza sui dati personali trattati e, in generale, sulle informazioni comunque apprese nello svolgimento delle proprie attività, astenendosi dal comunicarli a terzi se non nei casi previsti dalle prassi di IOV o qualora richiesto dal responsabile dell'area/ufficio di riferimento, dal delegato privacy eventualmente nominato o dal legale rappresentante;
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa, è necessario astenersi dall'effettuare operazioni di trattamento dei dati personali conosciuti durante lo svolgimento dell'incarico e, in particolare, dal conservarli, duplicarli, comunicarli, o cederli a terzi;
- è doveroso informare prontamente il responsabile dell'area/ufficio di riferimento o, in mancanza, il delegato privacy eventualmente nominato o il legale rappresentante circa ogni questione rilevante in relazione al trattamento di dati personali effettuato o eventuali richieste ricevute dalle persone a cui si riferiscono i dati (gli Interessati);
- è necessario attenersi alle istruzioni e misure di sicurezza presenti in regolamenti/linee guida predisposti in ambito aziendale, in modo da evitare i rischi di perdita o distruzione (anche accidentale) dei dati, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità per cui i dati sono raccolti, anche nel rispetto degli standard di sicurezza seguiti da IOV.

---

<sup>1</sup> Salvo diversa indicazione, il presente documento si intende applicabile anche nei casi in cui lo scrivente operasse quale responsabile del trattamento, con implicita esclusione delle parti non compatibili con tale ruolo.



**Regione del Veneto**  
**Istituto Oncologico Veneto**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Si rammenta che la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali può esporre IOV, quale titolare del trattamento, a responsabilità civile, penale e amministrativa.

Per il titolare del trattamento, Istituto Oncologico Veneto - IRCCS,  
[nome e cognome del soggetto legittimato a rappresentare il titolare/Direttore/responsabile U.O.C. ]

\_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto copia della sopra riportata lettera di autorizzazione e delle istruzioni aggiornate a Settembre 2019.<sup>2</sup>

[data e firma dell'autorizzato]<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> La parte privata delle credenziali di accesso (password) viene rilasciata con altro documento disgiunto.

<sup>3</sup> In alternativa, il titolare può predisporre un elenco coi nomi degli autorizzati a cui la lettera sarà stata consegnata e lo spazio per la rispettiva firma e la data di consegna, preceduto dalla dichiarazione sopra indicata: in questo caso, si può rimuovere il campo dedicato.



## **ISTRUZIONI PER LE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nel presente documento sono riportate le istruzioni che Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, il "Titolare"), impartisce alle persone autorizzate a svolgere operazioni di trattamento sotto la sua autorità.

### **Operazioni di trattamento.**

Al fine di evitare rischi di accesso non autorizzato o non consentito, perdita, distruzione o danneggiamento dei dati (anche accidentali), le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono attenersi a tutte le prescrizioni e misure di sicurezza che vengono qui di seguito riportate.

- 1) Controllare e custodire gli strumenti elettronici utilizzati per il trattamento dei dati e i documenti contenenti dati personali, di cui si è a conoscenza o in possesso per lo svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, in modo tale da impedire l'accesso a persone non autorizzate o trattamenti non consentiti.
- 2) Curare la gestione delle credenziali d'autenticazione secondo le specifiche procedure ed istruzioni operative previste dai manuali e documenti aziendali, attenendosi inoltre alle seguenti disposizioni:
  - a) utilizzare il codice identificativo (user-id) e la password riservata assegnati per l'accesso ai dati trattati mediante strumenti elettronici e custodirli diligentemente garantendone la segretezza;
  - b) la password deve essere composta da una sequenza di almeno otto caratteri (normali e speciali) sia numerici che alfabetici (o, se il programma in uso non lo permetta, dal numero massimo di caratteri consentito);
  - c) nella generazione della password, si deve prestare la massima attenzione a non utilizzare elementi o notizie facilmente riconducibili all'utilizzatore. Devono quindi, ad esempio, essere evitati riferimenti a: nome e cognome, data di nascita, numero di matricola, nome di familiari, numero di telefono di casa o dell'ufficio, soprannomi noti, nonché nomi di personaggi famosi, ecc.;
  - d) la password deve essere modificata al primo utilizzo ed ogni volta che viene richiesto dal sistema (al massimo: 6 mesi per i dati personali e 3 mesi per quelli particolari<sup>1</sup>), ovvero ogniqualvolta vi sia il dubbio che ne sia stata violata la segretezza. Nella generazione della nuova password, non devono essere utilizzate sequenze di caratteri già usate in precedenza;
  - e) la password deve rimanere assolutamente riservata. A tale fine, deve essere evitata la digitazione in presenza di terzi ed è necessaria la conservazione in luogo non accessibile ad altri (va dunque assolutamente evitata l'apposizione sul video-terminale di biglietti o adesivi contenenti riferimenti alla password). Va altresì evitato l'uso di sistemi automatici di inserimento di password (es. macro o predisposizione tasti funzione);
  - f) la password non può essere comunicata, per nessun motivo, ai colleghi del proprio o di altri uffici.
- 3) In tutti i casi di allontanamento, anche temporaneo, dalla postazione di lavoro (es: pausa pranzo), è necessario bloccare la propria sessione di lavoro. Tale accorgimento deve essere adottato soprattutto in caso di utilizzazione, da parte di più soggetti autorizzati, della medesima postazione di lavoro.
- 4) Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati devono partecipare attivamente agli eventuali interventi formativi in materia di privacy organizzati dal Titolare e devono riferire al responsabile dell'area/ufficio a cui è assegnato o, in mancanza, al delegato privacy eventualmente nominato o al legale rappresentante ogni e qualsiasi anomalia riscontrata nell'esercizio della propria attività.

---

<sup>1</sup> Si tratta delle seguenti categorie di dati: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9 GDPR).



**Regione del Veneto**  
**Istituto Oncologico Veneto**  
**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**



REGIONE DEL VENETO

- 5) I trattamenti di dati contenuti in atti e documenti cartacei devono essere svolti garantendo sempre la corretta custodia degli stessi. I documenti non possono, pertanto, esser lasciati incustoditi sulla propria scrivania e/o in luoghi aperti al pubblico in assenza di altri soggetti autorizzati addetti al medesimo trattamento; non devono essere consultati da altri soggetti autorizzati non abilitati al trattamento; non possono essere riprodotti o fotocopiati se non per esigenze connesse alla finalità del trattamento; non possono essere portati al di fuori dei locali individuati per la loro conservazione se non in casi del tutto eccezionali e, qualora si procedesse in tal senso, l'asportazione dovrà essere ridotta al tempo minimo necessario per effettuare le operazioni di trattamento. Al termine dell'orario di lavoro, la persona autorizzata al trattamento deve, inoltre, riportare tutti i documenti cartacei contenenti dati personali nei locali individuati per la loro conservazione.
- 6) Qualora sia necessario distruggere i documenti cartacei contenenti dati personali, questi devono essere distrutti utilizzando gli appositi apparecchi "distruggi documenti" o, in assenza, devono essere sminuzzati in modo da non essere più ricomponibili.
- 7) È proibito comunicare dati personali per telefono, se non si è certi che il destinatario sia una persona autorizzata al trattamento dei dati personali in questione.
- 8) In tutte le ipotesi in cui venga utilizzata una stampante condivisa da vari utenti situata al di fuori dei locali ove è posta la singola stazione di lavoro, alle operazioni di stampa sarà possibile procedere soltanto previa verifica della assenza, nei locali ove è sita la stampante, di soggetti non autorizzati al trattamento. Le stampe devono essere raccolte immediatamente e custodite con le modalità descritte nei punti precedenti.
- 9) È fatto assoluto divieto di entrare in locali ad accesso limitato, se non previa espressa autorizzazione del relativo responsabile.
- 10) Qualora sia effettuato un trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali e/o di dati personali relativi a condanne penali e reati, ogni persona autorizzata al trattamento è, inoltre, tenuta a:
  - a) custodire tutti i supporti rimovibili su cui sono memorizzati eventuali categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati (usb pen drive, dvd rom, cd rom, ecc.) in modo da evitare accessi e trattamenti non autorizzati;
  - b) distruggere i suddetti supporti rimovibili al termine del loro utilizzo, ovvero cancellare definitivamente le informazioni in essi registrate prima di un loro riutilizzo;
  - c) custodire i documenti contenenti particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati in archivi chiusi a chiave e limitandone l'accesso alle sole persone preventivamente autorizzate;
  - d) restituire i documenti contenenti tali dati al termine delle operazioni di trattamento ai soggetti incaricati della relativa archiviazione.

**Riscontro alle istanze per l'esercizio dei diritti.**

- 1) La persona autorizzata al trattamento che riceva l'istanza deve darne comunicazione immediatamente (e comunque entro la stessa giornata) al responsabile dell'area/ufficio a cui è assegnato o, in mancanza, al delegato privacy eventualmente nominato o al legale rappresentante.
- 2) Al responsabile della struttura/ufficio di riferimento o, in mancanza, al delegato privacy eventualmente nominato o al legale rappresentante, competono i seguenti obblighi, che osserverà eventualmente con la collaborazione della persona autorizzata che ha raccolto l'istanza:
  - a. accertare l'ammissibilità della richiesta;
  - b. qualora sussistano ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta l'istanza, dovranno essere richieste ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato, in particolare chiedendo l'esibizione di un documento d'identità del richiedente o la trasmissione di copia dello stesso, a meno che non si tratti di persona già conosciuta;



**Regione del Veneto**  
**Istituto Oncologico Veneto**  
**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**



REGIONE DEL VENETO

- c. nel caso di richiesta presentata da un terzo per conto dell'interessato, acquisire copia della delega o procura sottoscritta dall'interessato, che dovrà essere presentata unitamente a copia di un documento d'identità dell'interessato e a copia di un documento d'identità del delegato;
- d. concluse positivamente le fasi sopra descritte, verificare il trattamento dei dati personali oggetto della richiesta al fine di evaderla tempestivamente. In particolare, in caso di esercizio del diritto di accesso occorrerà individuare i dati personali richiesti presso gli archivi elettronici e/o cartacei di interesse, estrapolarli ed inserirne copia su apposito supporto elettronico o cartaceo, se necessario, nonché provvedere all'invio all'interessato al recapito dallo stesso indicato con modalità che permettano di assicurare un'adeguata documentazione di tale invio e, se possibile, della ricezione da parte dell'interessato. In relazione all'esercizio degli altri diritti sarà necessario procedere nei termini che seguono: qualora la richiesta fosse fondata, dovrà essere data chiara e specifica attestazione dell'intervento effettuato (*es.: avvenuta rettifica o cancellazione dei dati contestati*); in caso contrario, dovrà essere dato atto delle motivazioni per le quali non è stato possibile il riscontro.

**Indicazioni generali:**

- alla richiesta deve essere fornito riscontro entro un mese, che in casi di particolare complessità potrà essere estendibile al massimo di ulteriori due mesi: entro un mese dalla ricezione della richiesta, deve comunque essere dato riscontro all'interessato;
- qualora la richiesta fosse inammissibile o infondata, il mittente dovrà essere informato dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale: tale comunicazione dovrà essere inoltrata senza ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta;
- l'esercizio dei diritti è generalmente gratuito: a fronte di richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive, tuttavia, può essere stabilito l'ammontare del contributo da chiedere in ragione della complessità del riscontro; inoltre, qualora fossero richieste ulteriori copie dei dati personali oggetto di trattamento potrà essere addebitato un contributo spese ragionevole, basato sui costi amministrativi sostenuti.

Data ultimo aggiornamento: 12.09.2019



**Università  
degli Studi  
di Ferrara**

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA E  
IOV – ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
PER L'INSERIMENTO DELLA U.O. COMPLESSA DI IMMUNOLOGIA E  
DIAGNOSTICA MOLECOLARE ONCOLOGICA  
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:  
GENETICA MEDICA (Area Sanitaria ad Accesso Misto)  
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE

L'Università degli Studi di Ferrara (di seguito denominata "Università"), C.F. 80007370382 con sede legale in Ferrara, Via Ariosto 35, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Giorgio Zauli nato a Forlì il 10/10/1960 C.F. ZLAGRG60R10D704F

E

L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S. con sede legale a Padova, in via Gattamelata n. 64, C.A.P. 35125, Codice Fiscale 04074560287 (d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il D.I. n. 716 del 16.9.2016 concernente il "Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";

**premesso che**

- L'Università degli Studi di Ferrara ha istituito la Scuola di Specializzazione in GENETICA MEDICA ad accesso ai non medici, ai sensi del D.R. n. 603/2017 Prot. n. 39720 del 28/04/2017

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**ART.1 – Oggetto della convenzione**

Le parti si impegnano a collaborare per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in Genetica Medica ad accesso ai non medici, avvalendosi delle strutture



**Università  
degli Studi  
di Ferrara**

e dei Dirigenti dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta scuola.

#### ART. 2 - Impegni delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione l'Istituto Oncologico Veneto si impegna a mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, indicate nell'Allegato A della presente convenzione costituendone parte integrante e sostanziale, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definite ai successivi artt. 3 e 4.

Gli specializzandi sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto.

L'Università inoltre può attribuire ai Dirigenti dell'Istituto Oncologico Veneto le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola, secondo la normativa vigente.

#### ART. 3 – Formazione prevista per specializzandi

La formazione degli specializzandi ai sensi del D.l. n. 716/2016 implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D.l. n. 716/2016 art. 5 comma 5, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dal medesimo acquisite.

#### ART. 4 - Definizione delle attività di formazione

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico.

Lo specializzando viene assegnato ai servizi dell'Istituto per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo.

#### ART. 5 – Dipendenti-Specializzandi

Nei casi di specializzandi che fossero dipendenti anche a tempo determinato dell'Istituto Oncologico Veneto, il Direttore della Scuola e il Direttore dell'Unità Operativa presso cui è incardinato il dipendente-specializzando concorderanno le attività formative



professionalizzanti e le altre attività di cui al D.I. n. 716/2016, compatibilmente con il tipo di attività che deve essere comunque pertinente al programma formativo della Scuola

#### ART. 6 – Assicurazione

Gli specializzandi durante lo svolgimento delle attività formative sono coperti dall'Università di Ferrara con assicurazione contro gli infortuni (assicurazione INAIL integrata con quella privata), nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### ART. 7 - Sorveglianza sanitaria

L'Istituto assicura la sorveglianza sanitaria agli specializzandi durante l'attività presso le proprie strutture.

L'Istituto Oncologico Veneto si impegna affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Istituto Oncologico Veneto e vanno comunicate allo specializzando prima dell'inizio delle attività stesse.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che le Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

#### ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola di Specializzazione ed il Direttore dell'Unità Operativa di Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

#### ART. 9- Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore dell'Unità Operativa di Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica, sottoposte all'esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzati con successivo accordo scritto.



#### ART. 10 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti contraenti sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13-14.

Gli studenti in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall' Istituto Oncologico Veneto, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività. L'Istituto Oncologico Veneto e l'Università degli Studi di Ferrara convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: l'Università mette a disposizione la propria informativa sul sito istituzionale, mentre il soggetto ospitante provvederà a rilasciare la propria informativa direttamente agli interessati. L'Università e il soggetto ospitante concordano altresì nel ritenere che i tirocinanti ospitati saranno chiamati a svolgere operazioni di trattamento su dati personali per conto del soggetto ospitante e che, pertanto, quest'ultimo provvederà ad individuarli quali autorizzati al trattamento e rilascerà loro le istruzioni operative, alle quali essi dovranno attenersi nell'espletamento delle suddette operazioni di trattamento.

#### ART. 11 - Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

#### ART. 12 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto, sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90, entra in vigore a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha durata pari a 4 (quattro) anni con possibilità di rinnovo alla scadenza per pari periodi di tempo, tramite scambio di lettere tra le Parti, nelle medesime forme previste per la sua stipula, previa delibera dei rispettivi organi competenti.

#### ART. 13 – Imposta di bollo

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte 2<sup>a</sup> della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Le spese di bollo sono solidalmente a carico delle Parti e saranno rimborsate pro-quota alla Parte che, previo accordo per le vie brevi, le abbia assolte, senza che nulla sia dovuto alla stessa per costi amministrativi e/o di segreteria.



**Università  
degli Studi  
di Ferrara**

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Università degli Studi di Ferrara  
Firmato digitalmente  
Il Rettore

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.  
Firmato digitalmente  
Il Direttore Generale  
Dott. Giorgio Roberti

#### **ALLEGATO A**

L'atto convenzionale deve essere accompagnato da un allegato parte integrante dell'accordo stesso con la descrizione dettagliata delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione dall'Azienda/Ente per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione oggetto della convenzione.